Limiti dimensionali – Richiesta di parere.
Riunione del 25 luglio 2001.

Racc. a/r

Spett.le
Commissione provinciale per l'Artigianato di Belluno
Piazza S. Stefano, 15 – 17
32100 BELLUNO

Codesta Commissione con nota del 11 ottobre 2000, trasmetteva un quesito della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in cui si chiedeva se un'impresa che si avvale per un periodo di tempo limitato (sessanta giorni) di lavoratori dipendenti <<in prestito>> o che comunque rimangono iscritti al libro paga di altre imprese, possa continuare a rimanere iscritta all'albo delle imprese artigiane.

La scrivente Commissione, ricordato che l'impresa può sempre avvalersi della deroga della durata di tre mesi l'anno prevista dall'art. 5 della legge – quadro, suppone tuttavia che il dubbio interpretativo riguardi il caso in cui i lavoratori dipendenti dell'impresa artigiana sommati con quelli <<in prestito>> oltrepassino i limiti posti dalla L. 8 agosto 1985, n. 443. In quest'ultima ipotesi però non si verifica il superamento dei limiti dimensionali, poiché a tale fine vanno computati solo i lavoratori che svolgono la loro attività alle dipendenze dell'impresa artigiana e non i lavoratori subordinati di altre imprese che solo per un periodo di tempo limitato prestano il loro lavoro a favore dell'impresa artigiana. Ne consegue che l'impresa per ciò solo non deve essere cancellata dall'albo.

In fattispecie come queste, tuttavia, può sorgere il dubbio che solo fittiziamente i lavoratori siano dipendenti da altre imprese, mentre in realtà sono dipendenti dell'impresa artigiana e l'intento sia quello di aggirare fraudolentemente il limite dimensionale imposto dall'art. 4 della L. 443/85. È dunque opportuno che la Commissione provinciale, nei casi sospetti, svolga gli opportuni accertamenti e, se del caso, segnali il fatto alle competenti autorità provvedendo, nel contempo, ad avviare il procedimento di cancellazione dell'impresa dall'albo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
geom. Gianni Maran